

CIRCOLARE N. 8 DEL 2 APRILE 2015

IMPOSIZIONE DIRETTA

Il nuovo IFRS 11 in materia di accordi a controllo congiunto: riflessi in tema di determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP

ABSTRACT

La risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 29/e del 18 marzo 2015 fornisce importanti chiarimenti sulla rilevanza dei nuovi criteri di rappresentazione contabile delle *Joint Operations* introdotte dall'IFRS 11, in tema di accordi a controllo congiunto. Questo nuovo principio, in taluni casi, determina la necessità di effettuare un consolidamento proporzionale dei componenti reddituali e patrimoniali della società partecipata nel bilancio di esercizio del socio, come se fossero direttamente riferibili a quest'ultimo. Il tema era stato affrontato da Assonime in una richiesta di consulenza giuridica presentata nel corso del 2014, le cui argomentazioni e conclusioni sono state avallate dall'Agenzia.

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Risoluzione 18 marzo 2015 n. 29/e dell'Agenzia delle entrate

Richiesta di consulenza giuridica Assonime del 31 luglio 2014

INDICE

Introduzione	p. 4
1. Il nuovo IFRS 11: aspetti contabili	p. 5
2. Gli aspetti fiscali	p. 8
2.1 La riqualificazione come <i>Joint Operations</i> delle partecipazioni nel veicolo societario previsto dall'accordo	p. 9
2.2 La riqualificazione come partecipazioni di controllo degli accordi non strutturati in entità separate	p.14

Introduzione

Il nuovo principio contabile IFRS 11, in materia di accordi a controllo congiunto, si è reso applicabile a decorrere dai bilanci che abbiano avuto inizio a partire dal 1 gennaio 2014 ed ha sollevato numerosi problemi applicativi e interpretativi tanto sul piano contabile che sul piano delle sue ricadute fiscali¹.

Si tratta, in estrema sintesi, di un nuovo approccio in base al quale, a determinate condizioni, la parte di un accordo che preveda la costituzione e il controllo della gestione di una società veicolo insieme con altre imprese è tenuta a recepire nel proprio bilancio separato, in luogo della partecipazione posseduta, attività e passività e costi e ricavi della partecipata in proporzione alla propria quota di partecipazione posseduta.

In considerazione della rilevanza di questa novità, Assonime aveva avviato un tavolo di lavoro con le proprie associate per individuare le questioni di maggiore interesse e per proporre eventuali soluzioni agli organi competenti². In particolare, poiché – come è noto – per le imprese IAS *adopter* vige il principio di derivazione rafforzata dal bilancio IAS/IFRS con recepimento diretto, salvo eccezioni, dei relativi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione, ci si è subito interrogati sulle conseguenze che i nuovi criteri di rappresentazione potevano avere ai fini della determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP. In quest'ottica, Assonime aveva predisposto ed inoltrato all'Agenzia delle entrate una richiesta di consulenza giuridica in data 31 luglio 2014 prospettando una possibile soluzione interpretativa. Parallelamente, una nostra consociata aveva presentato formale istanza di interpello sul medesimo argomento e, cioè, sulle conseguenze fiscali delle nuove modalità di rappresentazione delle *Joint Operations* introdotte dall'IFRS 11.

Per motivi di organizzazione interna e per rispettare il termine fissato per dare seguito alle istanze di interpello ex art. 11 della legge n. 212 del 2000, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di rispondere preliminarmente alla richiesta della nostra consociata. La risposta è stata resa pubblica con la recente risoluzione n. 29/e del 18 marzo 2015.

In questa sede, cogliamo l'occasione per commentare la risoluzione n. 29/e e per trasmettere il testo della nostra richiesta di consulenza giuridica del 31 luglio 2014 le cui argomentazioni e conclusioni sono state nel frattempo riprese e condivise in alcuni

¹ L'IFRS 11 è stato omologato con Regolamento UE n. 1254/2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 360 del 29.12.2012.

² Un primo incontro dedicato ai temi dell'IFRS 11 fu organizzato da Assonime il 25 giugno 2013.

articoli apparsi sulla stampa specializzata, nello stesso interpello della nostra consociata nonché, da ultimo, anche dalla stessa Agenzia delle entrate. Peraltro, dai contatti intervenuti per le vie brevi è emerso che l'Agenzia dovrebbe prendere posizione anche su altri aspetti evidenziati nella nostra richiesta di consulenza e che non sono stati affrontati nella citata risoluzione n. 29/e del 2015; aspetti che potrebbero essere eventualmente oggetto, in futuro, di ulteriori documenti di prassi.

1. Il nuovo IFRS 11: aspetti contabili

Procedendo per gradi, gli accordi a controllo congiunto presi in considerazione dall'IFRS 11 sono quelli in cui due o più parti condividono il controllo di una attività su base contrattuale. Il controllo è congiunto in quanto per assumere le decisioni relative alle attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo è richiesto il loro consenso unanime. Gli accordi in questione sono distinti in due tipologie:

- le *Joint Operations* sono gli accordi in cui le parti che detengono il controllo congiunto assumono diritti sulle attività e obbligazioni sulle passività relative all'accordo come se fossero – *pro quota* – di propria pertinenza;
- le *Joint Ventures* sono gli accordi in cui le parti che detengono il controllo congiunto assumono diritti unicamente sulle attività nette dell'accordo, ossia sulle attività al netto delle passività che rimangono entrambe distinte e separate rispetto alle parti dell'accordo, imputabili cioè al veicolo operativo, quale entità autonoma rispetto alle imprese partecipanti all'accordo.

Ciò posto, in base alle regole contabili previgenti (IAS 31), ai fini della qualificazione e rappresentazione dell'accordo si attribuiva una rilevanza preminente alla presenza o meno di un veicolo (società o altra entità) separato munito di una propria autonomia giuridica³. Se l'accordo prevedeva il ricorso ad un veicolo separato si riteneva di qualificarlo sempre ed in ogni caso come *Joint Venture* con la conseguenza che la parte IAS *compliant* dell'accordo:

³ Lo IAS 31, par. 24, parlava di entità a controllo congiunto definendola come “*joint venture che comporta la costituzione di una società di capitali, si una società di persone o di altra entità in cui ogni partecipante ha una partecipazione*”.

- a) nel bilancio consolidato, iscriveva la partecipazione con il metodo del patrimonio netto (cd. *equity method*), ovvero, in alternativa, iscriveva i relativi beni di primo grado con la tecnica del consolidamento proporzionale;
- b) nel bilancio separato, invece, iscriveva sempre e solo la partecipazione posseduta valutandola al costo o al *fair value* in base allo IAS 39.

Viceversa, in assenza di un veicolo separato, si riteneva di classificare l'accordo come *Joint Operation* da rappresentare rilevando *pro quota* le relative attività/passività e i costi/ricavi sia nel bilancio separato che nel bilancio consolidato.

Con l'entrata in vigore dell'IFRS 11, la sussistenza o meno di un veicolo separato rispetto alle parti dell'accordo non è più dirimente per ricondurlo alla categoria delle *Joint Venture*, ovvero a quella delle *Joint Operations*. Per distinguere le due fattispecie si richiede, infatti, una analisi non solo della forma giuridica ma anche dei termini dell'accordo, nonché di tener conto di ogni altro fatto o circostanza idoneo a rilevare se le parti si siano o meno in concreto assunte direttamente i diritti e gli obblighi relativi al veicolo, anche quando si tratti di un'entità giuridicamente separata ed autonoma. Secondo l'IFRS 11, in particolare, costituisce elemento sintomatico di un accordo riconducibile alla categoria delle *Joint Operation* il fatto che la produzione della società veicolo sia principalmente destinata ai soci in quanto, in questo caso, le parti, da un lato vantano un diritto ai benefici economici derivanti dall'attività oggetto dell'accordo mentre, dall'altro lato, sostanzialmente si assumono le relative passività, dal momento che tali passività sono soddisfatte tramite i flussi finanziari provenienti dalle stesse parti dell'accordo (cfr. IFRS 11, par. B31 e B32).

In quest'ottica, è chiaro che gli accordi che in precedenza, in base ai vecchi criteri, erano pacificamente considerati come *Joint Ventures* potrebbero dover essere riqualificati come *Joint Operations*. Sotto il profilo contabile, ciò comporta una duplice conseguenza:

- a) l'impossibilità di iscrivere (o di mantenere iscritta) la partecipazione detenuta nel veicolo separato sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato;
- b) la necessità di rilevare, in luogo della partecipazione, le attività/passività e i costi/ricavi della entità partecipata in proporzione alla quota posseduta, elidendo al contempo le partite reciproche (derivanti dal rapporto intersoggettivo fra il socio e il veicolo) in modo da evidenziare i soli utili/perdite realizzati mediante operazioni con i terzi.

In pratica, anche quando l'impresa che partecipa all'accordo è titolare di una partecipazione in un veicolo societario, si viene a superare l'autonomia giuridica della partecipata per rappresentare *pro quota* sia nel bilancio consolidato che, soprattutto, nel bilancio separato di ciascun socio i componenti reddituali e patrimoniali della partecipata secondo la metodologia del consolidamento proporzionale.

Questa particolare impostazione dell'IFRS 11 non è andata esente da critiche ed, in effetti, appare non del tutto coordinata con gli altri principi del sistema contabile IAS/IFRS. In particolare, appare singolare che, nel caso tipico di una società veicolo che svolga prevalentemente la sua attività in favore dei soci, il bilancio separato del socio debba accogliere per trasparenza i cespiti e i componenti reddituali della partecipata laddove il controllo è esercitato congiuntamente con altri e che debba, invece, continuare ad evidenziare la partecipazione, così come previsto dallo IAS 27, quando il controllo è esercitato singolarmente e non insieme ad altri. Altro aspetto quantomeno peculiare è che l'IFRS 11 ha per oggetto la sola rappresentazione dell'accordo nel bilancio redatto dai soci/partecipanti e non contiene nessuna particolare previsione rispetto al bilancio della società veicolo partecipata. Ne consegue che quando un accordo strutturato tramite un veicolo societario separato viene qualificato come *Joint Operation*, i relativi costi/ricavi e attività/passività non soltanto vengono iscritti *pro quota* nei bilanci separati delle parti dell'accordo, ma continuano altresì a figurare – secondo le regole di rappresentazione ordinarie IAS/IFRS – anche nel bilancio della società veicolo.

Ad ogni modo, quella fin qui descritta non è l'unica innovazione di rilievo apportata dall'IFRS 11. Un ulteriore profilo di discontinuità rispetto al passato è rappresentato dal caso inverso, dal caso cioè in cui un accordo che prima era assunto come *Joint Operation* per l'assenza di un veicolo separato possa essere considerato, in base al nuovo IFRS 11, come *Joint Venture*. In questo senso, secondo alcuni interpreti, depone il fatto che l'IFRS 11 definisce come veicolo separato “una struttura finanziaria identificabile separatamente, comprese le entità legali distinte o le entità riconosciute dallo statuto, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno personalità giuridica” (Cfr. l'IFRS 11, appendice A, definizione dei termini)⁴. In pratica, la novità è che i presupposti della *Joint Venture* possono essere riscontrati anche quando le parti siano e rimangano giuridicamente titolari dei rapporti che nascono dall'esecuzione

⁴ Analogamente, anche il nuovo IFRS 10 in tema di bilancio consolidato, anch'esso omologato con Regolamento UE n. 1254/2012, nel definire il rapporto di controllo, parla genericamente di entità oggetto di investimento, a prescindere dalla sua natura e di diritti e poteri da esercitare in relazione ai rendimenti provenienti da tali entità (cfr. i paragrafi 5 e ss.).

dell'accordo, ma abbiano tuttavia postergato i propri diritti al soddisfacimento di quelli di soggetti terzi. Si tratta, evidentemente, di una ipotesi simmetrica rispetto a quella prima evidenziata (riqualificazione di veicoli separati in *Joint Operations*), anche se più rara. Verificandosi questa fattispecie, l'accordo non darà più luogo alla rappresentazione *pro quota*, nel bilancio consolidato e separato di ciascuna parte, delle attività/passività e dei costi/ricavi relativi all'attività oggetto dell'accordo, che dovranno dunque essere cancellati, ma all'iscrizione di una partecipazione che esprime l'interessenza nell'accordo e alla rilevazione delle componenti reddituali relative alle operazioni intercorse tra ciascuna parte e l'entità oggetto dell'accordo, come se fossero soggetti separati⁵.

2. Gli aspetti fiscali

Le innovazioni apportate dall'IFRS 11 ai criteri di rappresentazione contabile preesistenti hanno sollevato problematiche di non poco conto sia sul piano civilistico che sul piano fiscale.

Quanto ai profili civilistici, ad esempio, in caso di riqualificazione di un accordo strutturato con la presenza di un veicolo societario in *Joint Operation*, le incertezze riguardano – come appare intuitivo – sia le modalità da seguire per recepire le operazioni della partecipata ai fini della corretta tenuta delle scritture contabili, sia le ricadute della nuova rappresentazione sulla disciplina relativa alla distribuzione degli utili e sulle norme poste a presidio della effettività del patrimonio.

Quanto ai profili fiscali, naturalmente, si tratta di valutare se e come i nuovi criteri di rappresentazione incidano sulla determinazione dell'imponibile IRES ed IRAP del partecipante.

⁵ Per completezza segnaliamo che l'IFRS 11 è intervenuto anche sui criteri di rappresentazione nel bilancio consolidato degli accordi di *Joint Ventures*. Mentre in precedenza, come accennato, lo IAS 31 consentiva di optare, alternativamente, per l'iscrizione della partecipazione (valutandola con l'*equity method*), ovvero per il consolidamento proporzionale della partecipata – con iscrizione dei relativi cespiti e dei componenti reddituali – l'IFRS 11 ha eliminato quest'ultima alternativa. Pertanto gli accordi di *Joint Venture* comportano sempre l'iscrizione della partecipazione tanto nel bilancio consolidato (con l'*equity method*) che nel bilancio separato (al costo o al *fair value* in base allo IAS 39); di contro, quelli che assumono le caratteristiche delle *Joint Operations* sono rappresentati con l'iscrizione *pro quota* dei componenti patrimoniali e reddituali dell'accordo tanto nel bilancio consolidato quanto nel bilancio separato.

Per risolvere compiutamente queste questioni sarebbe forse stato logico intervenire in via normativa così come consentito dall'art. 2, comma 26, del d.l. n. 225 del 2010 (cd. mille proroghe) che, per l'appunto, demanda all'emanazione di appositi decreti ministeriali il coordinamento tra le disposizioni dell'ordinamento interno ed i principi contabili internazionali di nuova emanazione⁶. In mancanza di questi provvedimenti normativi, come già detto in premessa, le imprese e la stessa Assonime hanno chiesto chiarimenti all'Agenzia delle entrate in modo da ottenere le necessarie indicazioni quantomeno per quanto concerne gli aspetti fiscali.

2.1. La riqualificazione come *Joint Operations* delle partecipazioni nel veicolo societario previsto dall'accordo

Con la risoluzione n. 29/e del 2015 l'Agenzia delle entrate ha preso in considerazione la fattispecie in cui, pur in presenza di una società veicolo avente autonomia giuridica, il bilancio di esercizio del socio debba accogliere, in luogo della partecipazione, le componenti reddituali e patrimoniali di tale società veicolo.

Con riferimento a questa ipotesi, nella nostra richiesta di consulenza avevamo prospettato che la soluzione interpretativa preferibile era senz'altro quella di sterilizzare la rilevanza dei nuovi criteri di rappresentazione previsti dall'IFRS 11 sia ai fini dell'IRES che ai fini dell'IRAP.

⁶ Il decreto n. 225 del 2010 ha integrato il d.l.vo n. 38 del 2005 attribuendo il potere di emanazione di appositi decreti di coordinamento al Ministro della giustizia, per quanto attiene agli aspetti civilistici ed al Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto attiene agli aspetti fiscali:

"26. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

<<7-bis. I principi contabili internazionali, che sono adottati con regolamenti UE entrati in vigore successivamente al 31 dicembre 2010, si applicano nella redazione dei bilanci d'esercizio con le modalità individuate a seguito della procedura prevista nel comma 7-ter.

7-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti UE di cui al comma 7-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere dell'Organismo italiano di contabilità e sentiti la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP, sono stabilite eventuali disposizioni applicative volte a realizzare, ove compatibile, il coordinamento tra i principi medesimi e la disciplina di cui al titolo V del libro V del codice civile, con particolare riguardo alla funzione del bilancio di esercizio.

7-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ove necessario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 7-ter, ad emanare eventuali disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP. In caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 7-ter, le disposizioni di cui al periodo precedente sono emanate entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento UE >>".

Quanto ai profili relativi all'**IRES**, l'eventualità di attribuire una valenza fiscale al consolidamento proporzionale dei cespiti e dei risultati della società partecipata avrebbe condotto a risultati palesemente asistematici e distorsivi. Sul piano interno, ossia in presenza di una partecipata residente in Italia, il recepimento dell'impostazione contabile dell'IFRS 11 anche ai fini fiscali, avrebbe comportato che i cespiti e le relative vicende reddituali avrebbero concorso sia alla formazione dell'imponibile della partecipata, sia alla formazione dell'imponibile del socio, generando fenomeni di doppia deduzione o di doppia tassazione dei medesimi costi/ricavi. Nell'ipotesi di un veicolo societario estero (riqualificato come *Joint Operation*), inoltre, sarebbe emerso un possibile profilo di contrasto con le Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia. Secondo il modello OCSE, che costituisce lo schema di riferimento dei trattati siglati dall'Italia, come è noto, il reddito di una impresa residente in uno Stato estero e ivi prodotto è imponibile unicamente in tale Stato e non anche nell'altro Stato contraente (cfr. l'art. 7 del modello OCSE). E' chiaro, quindi, che se si fosse attribuita una rilevanza fiscale alle componenti reddituali della società estera riprodotte nel bilancio del socio residente in Italia, si sarebbe pervenuti ad una tassazione del reddito di impresa della società estera in assenza di una sua stabile organizzazione in Italia, e, cioè, in assenza del presupposto territoriale individuato a livello internazionale per ripartire la potestà impositiva tra gli Stati interessati.

Ciò posto, evidenziavamo che la soluzione di continuare ad assumere, ai fini dell'IRES, che il socio sia titolare di una partecipazione poteva desumersi da un preciso dato normativo. Come è noto, già l'art. 3, comma 3, lett. a) del d.m. n. 48 del 2009 e, in modo ancora più esplicito, l'art. 5 del d.m. 8 giugno 2011, hanno stabilito che il principio di derivazione rafforzata dagli IAS/IFRS con il recepimento dei relativi criteri di rappresentazione (qualificazione, imputazione temporale e classificazione) trova una deroga con riguardo ai titoli partecipativi, i quali sono identificati sempre e comunque sulla base dei criteri giuridico formali racchiusi nell'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR⁷. Questa scelta è stata compiuta al fine di assoggettare le vicende reddituali relative alle partecipazioni possedute dalle imprese IAS *adopter* al medesimo regime delle imprese ITA GAAP, in modo da applicare istituti come la *participation exemption* e la detassazione dei dividendi in modo trasversale. In coerenza con questa *ratio*, sembrava logico, pertanto, che la deroga in questione dovesse indurre a disattendere l'imputazione per trasparenza di costi/ricavi e attività/passività della partecipata per

⁷ In base al citato art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR si considerano titoli partecipativi similari alle azioni, i titoli e gli strumenti finanziari la cui remunerazione sia costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi.

continuare a determinare l'imponibile del socio sulla base della partecipazione di cui è ancora giuridicamente titolare⁸.

Sempre in tema di IRES, nella richiesta di consulenza prendevamo in considerazione alcune ulteriori questioni collegate alla presenza in bilancio di una rappresentazione contabile diversa rispetto a quella da assumere ai fini fiscali.

In primo luogo osservavamo che la tecnica di consolidamento proporzionale prevista dall'IFRS 11 determina – come detto – la cancellazione non solo della partecipazione ma anche dei componenti reddituali relativi alle operazioni intercorse tra socio e società. Pertanto, una volta che si aderisca alla tesi di dover continuare a fare riferimento al rapporto partecipativo, si dovrebbero “far rivivere”, anche ai fini fiscali, i componenti relativi alle operazioni *inter partes*.

Al riguardo, prospettavamo che si potesse ripristinare la rilevanza tanto dei ricavi quanto dei costi *intercompany* prescindendo, anche per questi ultimi, dal requisito della loro **previa imputazione a conto economico**. Nel caso di specie, infatti, la cancellazione dei costi derivanti dalle operazioni realizzate tra socio e società/veicolo è accompagnata anche dalla cancellazione dei ricavi *intercompany* e questi ultimi concorrono pacificamente alla formazione dell'imponibile del socio e sono normalmente correlati ai primi (si tratta normalmente di conferimenti o di cessioni di beni o servizi alla partecipata). In considerazione di ciò, sembrava possibile riconoscere la deducibilità di questi costi, ancorchè non transitati a conto economico, facendo leva sull'art. 109, comma 4, lett. b), ultimo periodo, del TUIR che, come è noto consente di prescindere dal requisito della previa imputazione per i componenti negativi di reddito che siano correlati a ricavi imponibili anch'essi non imputati a conto economico, quando tali componenti risultino da elementi certi e precisi.

Altra questione sottoposta all'Agenzia riguardava la **determinazione del ROL** da assumere ai fini della deduzione degli interessi passivi ex art. 96 del TUIR. Nella nostra richiesta di consulenza, evidenziavamo l'opportunità di non tener conto delle componenti rilevate dal socio “per trasparenza” (e di ripristinare invece quelle eventualmente cancellate) anche sotto questo profilo. Non sfugge che – per quanto il ROL sia normalmente una grandezza desunta direttamente dal bilancio – in mancanza di una sterilizzazione degli effetti del consolidamento proporzionale indotto dall'IFRS 11

⁸ Dando rilievo ai componenti iscritti in base all'IFRS 11, intuitivamente, i regimi Pex e di detassazione dei dividendi non sarebbero stati più applicabili nei confronti del socio come conseguenza di una diversa rappresentazione contabile del rapporto partecipativo.

si sarebbe creata una evidente anomalia: il ROL della partecipata avrebbe potuto assumere una doppia valenza, ossia tanto per la società partecipata che per il socio, mentre gli interessi passivi di pertinenza della partecipata rilevati anche nel bilancio del socio sarebbero probabilmente rimasti esclusi, presso quest'ultimo, dall'applicazione dei limiti dell'art. 96 del TUIR, non essendo riferibili a contratti di mutuo effettivamente stipulati dal socio medesimo.

Nella nostra richiesta, infine, avevamo toccato la tematica **IRAP**. Ai fini di questo tributo la questione si poneva apparentemente in termini più complessi in considerazione del fatto che, come è noto, l'IRAP si basa sul principio di determinazione dell'imponibile per presa diretta dal bilancio. Al riguardo, avevamo osservato che il principio in questione ha già trovato una deroga quando l'Agenzia ha ritenuto che non possono acquisire automatico riconoscimento i valori dei beni iscritti in esito ad operazioni di fusione, scissione o conferimento di azienda (cfr. la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 57/e del 2008). Ciò sul presupposto che non è sufficiente l'iscrizione di nuovi valori contabili, ma occorre che i relativi costi siano effettivamente sostenuti o che vi sia una apposita disciplina che equipari l'iscrizione al sostenimento (come quella relativa al riallineamento ex art. 176, comma 2 *ter*, del TUIR, per il quale è dovuta un'imposta sostitutiva anche dell'IRAP). In considerazione di ciò, sembrava logico di dover estendere la deroga alla presa diretta dal bilancio anche ai componenti di pertinenza della società veicolo rilevati per trasparenza dal socio in base all'IFRS 11, tanto più che il riconoscimento presso il socio di questi costi/ricavi non effettivamente sostenuti e conseguiti avrebbe determinato evidenti duplicazioni, cumulandosi con quello che già spetta pacificamente alla società partecipata⁹.

⁹ Taluno ha messo in rilievo che la questione della rilevanza ai fini IRAP dei nuovi criteri di rappresentazione ex IFRS 11, poteva essere risolta espungendo semplicemente dalla base imponibile del socio i componenti reddituali riferibili alla società veicolo, tenuto conto che le società in questione nella generalità dei casi sono residenti all'estero e che i relativi costi/ricavi sarebbero comunque esclusi da IRAP per difetto del requisito di territorialità. Questa soluzione, tuttavia, sarebbe stata non del tutto soddisfacente in considerazione del fatto che i criteri di quantificazione del valore della produzione eventualmente prodotta all'estero sono forfettari e non analitici (cfr. gli artt. 12 e 4, comma 2, del d.l.vo n. 446 del 1997 che per le imprese industriali fanno riferimento ad un criterio proporzionale basato sulle retribuzioni spettanti al personale addetto stabilmente all'insediamento estero) sicchè non si sarebbe pervenuti, se non per avventura, ad una sterilizzazione completa dei componenti reddituali di pertinenza della società veicolo rilevati dal socio. Per di più, invocando il difetto di territorialità, non sarebbe stato comunque possibile ripristinare la rilevanza dei costi/ricavi non più iscritti in bilancio e relativi ad operazioni *intercompany*.

Sempre per dare conto delle tesi alternative rispetto a quelle illustrate nella nostra richiesta di consulenza, altri hanno sostenuto che il problema dell'IFRS 11, relativamente agli accordi già in essere al momento della sua entrata in vigore, poteva comunque essere superato, tanto ai fini IRES che ai fini IRAP, invocando la disciplina transitoria contenuta dall'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008. Merita ricordare che, in

Con questa premessa, segnaliamo che l'Agenzia delle entrate, nella risoluzione n. 29/e del 18 marzo 2015, ha accolto la più parte delle nostre prospettazioni – riproposte separatamente ed argomentate anche dalla nostra associata in sede di interpello – concludendo per l'irrelevanza del consolidamento dei componenti reddituali e patrimoniali della partecipata, effettuato in base all'IFRS 11, nel bilancio separato del socio.

In particolare, per quanto riguarda l'IRES, in considerazione della deroga alla derivazione dal bilancio IAS/IFRS prevista per i rapporti partecipativi (art. 3, comma 4, del d.m. n. 48 del 2009 e art. 5 del d.m. 8 giugno 2011), l'Agenzia si è espressa nel senso che il socio deve cancellare ai fini fiscali il consolidamento proporzionale e continuare a configurare il rapporto con il veicolo societario come rapporto partecipativo in conformità alla qualificazione giuridica dello stesso. In altri termini, le vicende reddituali del socio *“comprese quelle derivanti da operazioni intercorrenti”* con la società partecipata *“quali cessioni acquisti e conferimenti, devono essere ricostruite in funzione della partecipazione detenuta nella società veicolo, considerata fiscalmente rilevante”* e non sulla base della titolarità *pro quota* dei beni sottostanti. L'Agenzia ha

base a questa disposizione, le operazioni in corso al momento dell'entrata in vigore di nuovi principi contabili IAS/IFRS che introducano nuovi criteri di qualificazione imputazione temporale e classificazione, continuano ad essere assoggettate al regime IRES ed IRAP applicabile in funzione della loro rappresentazione contabile originaria, fino al loro esaurimento. L'unica eccezione è rappresentata dall'ipotesi in cui il recepimento immediato del nuovo principio non dia luogo a fenomeni di tassazione anomala (salti d'imposta o doppie tassazioni). Secondo questa prospettiva, dunque, il regime transitorio dell'art. 15 avrebbe comunque consentito di continuare a fare riferimento alla disciplina relativa alla partecipazione ed alle operazioni *intercompany* che si sarebbe resa applicabile in assenza delle innovazioni dell'IFRS 11. Anche questa soluzione interpretativa, però, non avrebbe potuto sciogliere tutti i dubbi. In particolare, non solo non avrebbe consentito di determinare il regime applicabile agli accordi a controllo congiunto stipulati dopo l'entrata in vigore dell'IFRS 11, ma anche rispetto agli accordi preesistenti non sarebbe stata una soluzione dirimente. Ad esempio, sembrava difficile ricondurre alla disciplina transitoria un'operazione *intercompany* posta in essere nel corso del 2014, tenuto conto che, a stretto rigore, si tratta di un atto autonomo e non di un'operazione in corso alla data di entrata in vigore dell'IFRS 11 (che, ripetiamo, per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, ha avuto efficacia dal 1 gennaio 2014). Senza contare che, in termini più generali, è dubbia la possibilità di invocare la disciplina transitoria in quanto la derivazione dal bilancio IAS subisce una deroga *ex lege* che opera “a monte” e risulta assorbente rispetto a tale disciplina. Il regime dell'art. 15 del d.l. n. 185 del 2008, infatti, si propone di coordinare il passaggio tra diverse rappresentazioni contabili della medesima operazione quando entrambe avrebbero potuto avere, *pro tempore*, una rilevanza fiscale per i soggetti IAS *adopter* sicché il transito dall'una all'altra avrebbe potuto determinare salti di imposta o doppie tassazioni. Questo, tuttavia, non è il caso delle modifiche relative alla rappresentazione delle partecipazioni possedute, in quanto, quale che sia la rappresentazione contabile di bilancio, non è comunque possibile prescindere dalla rilevanza fiscale del rapporto partecipativo. Di qui l'opportunità di affrontare e risolvere in via interpretativa il problema su basi più sistematiche ed esaurienti così come ha fatto, meritoriamente, l'Agenzia delle entrate.

altresì precisato che *“analogo criterio deve ritenersi valido ai fini della determinazione del ROL”*.

Anche sul versante dell'IRAP l'Agenzia ha mostrato di condividere la nostra ricostruzione. Nella risoluzione n. 29/e, in particolare, l'Agenzia è partita dalla constatazione che le iscrizioni dei componenti reddituali e patrimoniali della partecipata non corrispondono a costi e ricavi relativi ad operazioni effettivamente poste in essere dal socio, per cui è da escludere che possano assumere rilevanza ai fini del tributo regionale, in coerenza con quanto ritenuto per i maggiori valori iscritti sui cespiti in esito ad operazioni straordinarie che, di per sé, non sono riconosciuti ai fini del tributo regionale (cfr. circ. 57/e del 2008). L'Agenzia ha altresì confermato – merita sottolinearlo – che anche ai fini IRAP continuano ad assumere rilevanza e vanno quindi ripristinati in sede di determinazione del valore della produzione, i componenti reddituali relativi alle operazioni *intercompany*, ancorchè non più evidenziate in bilancio per effetto dell'IFRS 11.

2.2 La riqualificazione come partecipazioni di controllo degli accordi non strutturati in entità separate

Come già illustrato, l'IFRS 11 può dar luogo ad una rappresentazione contabile diversa rispetto al passato anche sotto altro profilo, richiedendo in taluni casi la cancellazione delle attività/passività e dei costi/ricavi oggetto dell'accordo e l'iscrizione, in luogo di queste componenti, di una partecipazione.

Nella nostra richiesta prendevamo in considerazione anche questa ipotesi, per così dire, simmetrica rispetto alla prima. Con motivazioni analoghe a quelle già esposte nel paragrafo precedente avevamo ipotizzato di disattivare la rilevanza dell'iscrizione della partecipazione e di continuare ad assumere ai fini fiscali le componenti reddituali/patrimoniali di pertinenza di ciascuna parte dell'accordo. Quanto all'IRES rilevavamo che la sussistenza o meno di un rapporto partecipativo doveva comunque rimanere ancorata a requisiti di natura giuridico formale indipendentemente dalla rappresentazione contabile IAS/IFRS (cfr. art. 3, comma 3, del d.m. n. 48 del 2009 e art. 5 del d.m. 8.6.2011), con la conseguenza che, in mancanza di tali requisiti, non poteva che perpetuarsi il riferimento ai beni e ai risultati di pertinenza diretta delle parti, anche ai fini della determinazione del ROL ex art. 96 del TUIR. Quanto all'IRAP osservavamo che, in assenza di una effettiva autonomia giuridica della entità oggetto dell'accordo, i costi/ricavi effettivamente sostenuti erano e rimanevano di pertinenza, *pro quota*, di ciascun partecipante all'accordo.

L'Agenzia delle entrate non si è ancora espressa su questo ulteriore punto. Sembra tuttavia logico che le conclusioni della risoluzione n. 29/e del 2015 costituiscano un precedente significativo anche in relazione a questa diversa fattispecie, rispetto alla quale sarebbe comunque opportuno un chiarimento ufficiale.

Il Direttore Generale

Micossi